



## VERBALE N. 18

**Procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento del servizio di pulizia delle sedi di Unioncamere, per una durata di 36 mesi, per un importo posto a base di gara pari ad € 832.000,00 IVA esclusa (CIG 956386818C), da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante utilizzo della piattaforma telematica ASP di Consip - Acquisti in Rete PA**

Il giorno 21 dicembre 2023, presso la sede di Unioncamere sita a Roma, in Piazza Sallustio n. 21,

### PREMESSO CHE

- la Commissione giudicatrice con verbale n. 17 dell'11 dicembre 2023 ha proceduto in seduta pubblica mediante il portale Acquisti in Rete PA all'apertura delle buste economiche telematiche di ciascun concorrente ammesso, previo inserimento dei punteggi tecnici assegnati (cfr. verbale n. 16 del 23 novembre 2023), in conformità a quanto stabilito dal disciplinare di gara;
- verificata la completezza e la conformità della documentazione prodotta alle prescrizioni di gara, la Commissione giudicatrice ha proceduto all'elaborazione automatica dei punteggi relativi all'offerta economica e al calcolo dell'offerta anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, rilevando anomalia per gli operatori economici di cui all'allegato 1 al verbale n. 17 dell'11 dicembre 2023;
- la Commissione ha rilevato che l'offerta presentata da COOPSERVICE SOC. COOPERATIVA PER AZIONI, posizionata al primo posto della graduatoria, è risultata anormalmente bassa;
- la Commissione, in ossequio a quanto previsto dal paragrafo 5.3 delle Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" e dal paragr. 22 del Disciplinare di gara, ha trasmesso i fascicoli telematici al RUP ai fini dell'espletamento del procedimento di valutazione dell'anomalia;
- in data 12 dicembre 2023 il RUP ha richiesto a COOPSERVICE SOC. COOPERATIVA PER AZIONI di fornire, entro il termine del 27 dicembre 2023, spiegazioni volte a giustificare il livello dei prezzi proposti al fine di consentire la verifica della congruità, della serietà, della sostenibilità e della realizzabilità dell'offerta presentata con riferimento a: a) l'economia dei servizi prestati; b) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui si dispone per prestare i servizi; c) il rispetto degli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del D.Lgs. n. 50/16; d) gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/16 rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi; e) il costo del personale per l'esecuzione della commessa e rispetto dei minimi salariali retributivi di cui alle tabelle ministeriali di riferimento, nonché di fornire ogni ulteriore spiegazione volta a giustificare il livello dei prezzi proposti e, in ogni caso, di indicare l'utile di azienda stimato;
- entro il termine previsto e con nota acquisita al prot. n. 135796/2023 in data 21 dicembre 2023, COOPSERVICE SOC. COOPERATIVA PER AZIONI ha riscontrato la suddetta richiesta di spiegazioni;
- sulla base della giurisprudenza consolidata in materia di verifica delle spiegazioni fornite ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016; a) le giustificazioni dell'offerta devono essere estese all'intero importo dell'appalto e devono essere rapportate al momento in cui l'offerta è stata formulata ossia alla data della sua presentazione; b) il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale; può pertanto ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della Stazione Appaltante; c) la motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui l'Amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venire meno l'aggiudicazione, quando invece l'Amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni, non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili. In sostanza per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione espressa *per relationem* alle giustificazioni offerte dall'impresa qualora si tratti, come è per le giustificazioni offerte



dall'operatore economico, di documentazione scritta e depositata agli atti, che, nel momento in cui viene acquisita al procedimento, assume un valore giuridico che rende possibile il richiamo;

- in merito alle spiegazioni fornite da COOPSERVICE SOC. COOPERATIVA PER AZIONI, dopo un'attenta analisi della documentazione presentata, il RUP ha ritenuto che dette spiegazioni siano idonee a fondare un giudizio complessivamente positivo circa la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità dell'offerta in questione;
- per quanto concerne, in particolare, le spiegazioni fornite dall'operatore economico in merito all'economia dei servizi prestati degna di nota è la capillare presenza della Società nella città di Roma, con oltre 300 operatori residenti, una filiale operativa in via Marghera n. 32, che dista solamente 15 minuti dalla sede di Unioncamere, n. 3 magazzini logistici tra Latina e Pomezia, che sono costantemente in movimento, per rifornire tutti gli appalti presenti nella regione Lazio, con conseguente possibilità di ammortamento dei costi. Inoltre, l'operatore economico risulta in possesso di sistemi informativi di gestione dei servizi oggetto dell'appalto, con conseguente possibilità di abbattimento dei costi di primo investimento, nonché dei costi di consulenza necessari all'avvio del sistema (*start-up*) e ai costi di formazione;
- la pregressa esperienza maturata nel settore di riferimento, il possesso di un patrimonio informativo pregresso, nonché la disponibilità di attrezzature e programmi software gestionali già ammortizzati, consente all'operatore economico di mettere a disposizione della Stazione Appaltante il patrimonio di conoscenze accumulate, gli strumenti operativi e l'organizzazione già consolidata delle risorse umane. Inoltre, l'erogazione di servizi su vasta scala consente all'operatore economico di usufruire di sconti significativi sui listini delle case produttrici, garantendo notevoli risparmi sui costi dei materiali di consumo, dei prodotti e delle macchine (molte delle quali già in possesso e parzialmente o totalmente ammortizzate) e sui costi di noleggio dei mezzi;
- con riguardo al rispetto degli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 COOPSERVICE SOC. COOPERATIVA PER AZIONI ha rilevato come: (i) rispetto all'obbligo ambientale, la Società ha ad es. ideato il marchio *Green Leaf by Coopservice* per identificare e valorizzare i servizi green a ridotto impatto ambientale dalla stessa progettati ed erogati, ha ottenuto la certificazione Ecolabel UE per i servizi di pulizia in ambiente interno ed utilizza ad es. mezzi elettrici di trasporto; (ii) rispetto all'obbligo sociale, trattandosi di cooperativa a mutualità prevalente, la Coopservice vanta un enorme programma di welfare a cui accedono tutti gli operatori che vengono assorbiti da ogni appalto, che include l'assicurazione sanitaria, numerose convenzioni commerciali e benefit vita-lavoro; (iii) rispetto all'obbligo del lavoro, la Società opera in ossequio al CCNL di riferimento;
- per quanto riguarda gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/16, gli stessi risultano congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi da erogare (misure di sicurezza e formazione per rischio chimico, polveri, sorveglianza sanitaria, D.P.I., formazione);
- per quanto riguarda i costi della manodopera, gli stessi risultano congrui alla luce delle tabelle ministeriali del costo del lavoro del CCNL multiservizi del luglio 2022, tenuto conto del numero di dipendenti addetti all'appalto, del relativo inquadramento contrattuale, degli aumenti contrattuali previsti nel corso di esecuzione dell'attività e del monte ore annuo;
- per quanto riguarda l'utile di impresa stimato in un'incidenza dello 0,8% sull'importo contrattuale si evidenzia che la Coopservice è una società cooperativa a mutualità prevalente ai sensi dell'art. 2512 c.c. Come noto, lo scopo principale di tali società non è la divisione degli utili: i soci traggono vantaggio dalla partecipazione alla società solo per le opportunità di lavoro che ne derivano (cooperative di produzione e lavoro), oppure per la possibilità di acquistare beni e servizi a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle di mercato (cooperative di consumo).

Ne discende che, come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa, il principio del c.d. 'utile necessario' non si applica alle società cooperative a mutualità prevalente. Difatti, mentre per le società tipicamente lucrative sussiste la necessità di esporre un utile di esercizio al fine di escludere la formulazione di offerte incongrue e inaffidabili in quanto non sostenibili sul piano economico, per le organizzazioni non lucrative non sussiste siffatta necessità atteso che l'offerta senza utile non è, solo per questo, anomala o inaffidabile, in quanto non impedisce il perseguimento efficiente di finalità istituzionali che prescindono da tale vantaggio economico (Consiglio di Stato, sez. V, 19 novembre 2018, n. 6522; TAR Cagliari, 3 aprile 2020, n. 210; TAR Milano, sez. I, 24 dicembre 2020, n. 2592). È stato evidenziato, peraltro, come in ipotesi di società cooperativa per azioni *"in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta, l'utile d'impresa che, dalle giustificazioni fornite, risulta ammontare alla percentuale dello 0,80/0,90% della somma offerta"* non solo *"è in linea con lo scopo*



*mutualistico” ma è altresì “attendibile sul piano economico, avendo l’aggiudicataria possibilità di fruire d’economie di scala, scaturenti dall’essere gestore di servizi analoghi nello stesso ambito territoriale” (TAR Genova, sez. II , 22 gennaio 2014 , n. 101).*

- per quanto concerne, infine, il costo dei prodotti, dei macchinari e delle attrezzature, nonché le spese generali i dati economici esposti risultano congrui alla luce delle giustificazioni fornite in relazione agli aspetti sopra richiamati;
- la stima dei costi prospettata dall’operatore economico risulta, dunque, ampiamente sufficiente a remunerare tutti i fattori produttivi e a garantire adeguati margini di redditività in uno scenario compatibile con i requisiti espressi dalla documentazione in gara.

#### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

Sulla scorta di quanto sopra esposto il RUP ritiene non anomala l’offerta presentata da COOPSERVICE SOC. COOPERATIVA PER AZIONI ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e, pertanto, la ritiene congrua

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, 21 dicembre 2023

Dott. Alberto Caporale .....

Firmato digitalmente da:

ALBERTO CAPORALE

Data: 09/01/2024 13:27:37